



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

STATUTO

"APPROVATO DAL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IN DATA 23 GIUGNO 2000."

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 Costituzione e denominazione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - di seguito anche Fondazione - è una fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153.

Essa deriva dalla Cassa di Risparmio di Modena ed è la continuazione ideale dell'Ente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena costituito ai sensi del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356.

Oltre che dalle norme del presente Statuto, la Fondazione è regolata dal D.Lgs. 17.05.1999, n. 153, dalle leggi di volta in volta vigenti in materia di fondazioni di origine bancaria, nonché dalle norme del Codice Civile.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Modena, via Emilia Centro, 283.

SCOPI E PATRIMONIO

Art. 3 Scopi

La Fondazione persegue la promozione della ricerca scientifica e delle attività culturali, in particolare attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-culturale ed ambientale del territorio, nonché di attività di rilevante valore sociale, volte principalmente, alla formazione giovanile ed alla tutela delle categorie più deboli.

Opera attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali di intervento che non perseguono fini di lucro da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati, secondo quanto disposto dal successivo art. 8.

In relazione al perseguimento dei propri fini alla Fondazione si applica quanto disposto

dall'art. 15 della L. 11.08.1991, n. 266.

L'ambito di operatività della Fondazione è riferito prevalentemente al territorio della provincia di Modena.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, così come definito dall'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153, solamente in enti e società che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, nei settori rilevanti, che operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o, comunque di sovvenzione diretta o indiretta ad enti o ad imprese di qualsiasi natura con fini di lucro, ad esclusione delle imprese strumentali di cui all'art. 3, comma 2 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Cassa di Risparmio di Modena esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17.05.1999, n. 153;
- b) eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno da sottoporre all'Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto;
- c) eventuali plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9 comma 4, del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 su deliberazione del Consiglio di amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano

cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere designati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, né i direttori generali, né i dipendenti del gestore.

Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 17.05.1999, n. 153.

ORGANI STATUTARI

Art. 5 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei Revisori;
- e) il Segretario generale.

Art. 6 Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto dal Presidente e da 19 membri. I consiglieri vengono nominati dal Presidente della Fondazione in carica su designazione:

- a) 4 dall'Amministrazione comunale di Modena;
- b) 2 dall'Amministrazione provinciale di Modena;
- c) 1 dall'Amministrazione comunale di Sassuolo
- d) 1 dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia
- e) 1 dall'Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano
- f) 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena;
- g) 3 dall'Università degli Studi di Modena, di cui uno scelto fra i professori ordinari delle discipline scientifiche, uno scelto fra i professori ordinari delle discipline economico-giuridiche e uno scelto fra i professori ordinari delle discipline umanistiche;
- h) 2 dal centro di servizio per il volontariato, di cui all'art. 15 della L. 11.08.1991, n. 266,

avente sede in Modena,

i) 1 dall'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

Tre vengono nominati per cooptazione da parte dello stesso Consiglio, anche fra non residenti nella provincia di Modena, particolarmente esperti nelle materie di cui all'art. 3 ed al fine di assicurare l'equilibrata composizione del Consiglio di indirizzo non potranno essere espressione degli Enti locali.

La designazione non comporta rappresentanza degli enti e degli organismi dai quali proviene la designazione stessa.

I componenti del Consiglio di indirizzo debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività riferite ai fini perseguiti dalla Fondazione e debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti da normative di legge regolamentari tempo per tempo vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario e dei requisiti di professionalità, di competenza e di esperienza, anche specifiche, adeguate ai compiti da svolgere.

Nell'eventualità di mancanza di uno dei detti requisiti il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Presidente non ha diritto di voto.

Art. 7 Nomina del Consiglio di indirizzo

Tre mesi prima della scadenza del Consiglio di indirizzo il Presidente della Fondazione invita con raccomandata R.R. i soggetti competenti a provvedere alle designazioni, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della convocazione del nuovo Consiglio, nonché il termine entro cui la designazione deve pervenire al Presidente della Fondazione competente per la nomina.

Il Consiglio si riunisce sulla base della convocazione di cui sopra, qualunque sia il numero dei consiglieri fino a quel momento nominati, purché non inferiore a quattordici, sotto la Presidenza del consigliere più anziano d'età.

Nella prima riunione il Consiglio di indirizzo, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per i suoi componenti, provvede alla cooptazione dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 6 e provvede altresì a convocare, entro e non oltre 10 giorni, il Consiglio per la nomina del Presidente della Fondazione, degli altri componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

In deroga all'art. 6 il Consiglio è validamente costituito e funzionante con un numero inferiore di componenti, purché non minore di quattordici, qualora uno o più soggetti competenti alla designazione non vi abbiano provveduto. Trascorsi 60 giorni dalla prima riunione del Consiglio, qualora permanga l'inadempienza da parte di un soggetto cui compete la designazione, la nomina è demandata al Consiglio di indirizzo, il quale vi provvederà per cooptazione nella prima riunione successiva alla scadenza del termine tenendo conto della

opportunità di integrare le professionalità espresse con le nomine di cui all'art. 6.

I Consiglieri entrati in carica in corso di mandato scadono con l'intero Consiglio.

Art. 8 Poteri del Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo ha poteri di indirizzo e di controllo dell'attività del Consiglio di amministrazione.

Determina piani di interventi di durata almeno triennale nei settori di cui all'art. 3, nonché, entro il mese di ottobre, il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo, su proposta del Consiglio di amministrazione e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.

Delibera inoltre:

- 1) sulla nomina del Presidente della Fondazione;
- 2) sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori designandone il Presidente;
- 3) sull'approvazione del bilancio e del documento programmatico previsionale;
- 4) sulle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- 5) sulle modifiche statutarie;
- 6) sull'istituzione e la dismissione di imprese strumentali finalizzate alla esclusiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione nei settori di cui all'art. 3;
- 7) sui regolamenti di organizzazione e sui regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153;
- 8) sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 9) sulle trasformazioni e sulle fusioni, nonché sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Fondazione;
- 10) sulla determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, e per i componenti il Collegio dei Revisori.

Art. 9 Riunioni del Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni quattro mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei

componenti del Consiglio di indirizzo o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o per telex o per telefax almeno un giorno prima.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di indirizzo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative:

- a) alla nomina del Presidente, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;
- b) alla modifica dello Statuto,
- c) allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica.

I verbali delle sedute del Consiglio di indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di indirizzo.

Art. 10 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da altri 6 membri nominati dal Consiglio di indirizzo.

I componenti del Consiglio di amministrazione partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di indirizzo.

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e art. 1 D.M. 11.01.1998 n. 468 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per il Consiglio di indirizzo di cui all'art. 6.

Art. 11 Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e ogniqualevolta ne facciano richiesta al Presidente tre componenti del Consiglio di amministrazione e/o il Collegio dei Revisori.

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario e sono

firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di indirizzo e nel rispetto del principio di economicità della gestione. Il Consiglio di amministrazione nomina nella sua prima seduta il Vice Presidente.

Al Consiglio di amministrazione compete la nomina dei rappresentanti della Fondazione in società ed enti e del Segretario generale di cui all'art. 22. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o ai suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, oppure al Segretario generale soltanto funzioni esecutive di proprie deliberazioni.

Art. 13 Presidente

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi al componente più anziano del Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella presidenza del Consiglio di indirizzo dal consigliere più anziano del Consiglio di indirizzo non assente né impedito; b) nella presidenza del Consiglio di amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione stesso e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione non assente né impedito.

In entrambi i casi è considerato più anziano il componente che fa parte del collegio da maggior tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 14 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in

carica fino alla prossima riunione del Consiglio di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I revisori hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili e debbono venire scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27.01.1992, n. 88.

Essi debbono intervenire alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Presidente del Collegio viene nominato dal Consiglio di indirizzo.

Art. 15 Durata in carica

I componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori restano in carica per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

I componenti di detti organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 16 Incompatibilità interna

Nessun membro del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori può far parte di un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di indirizzo, sia il Consiglio di amministrazione.

Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

La funzione di Segretario generale è altresì incompatibile con la qualità di componente di qualunque organo della Fondazione.

Art. 17 Incompatibilità esterna

I componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono ricoprire:

- 1) cariche elettive pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- 2) cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa nelle amministrazioni ed enti cui compete il potere di nomina dello

stesso componente dell'organo della Fondazione;

3) cariche amministrative, dirigenziali di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa in amministrazioni ed enti destinatari in via istituzionale di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione;

4) cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo, di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Segretario generale, non possono ricoprire cariche amministrative, compresa la carica di Direttore, nella società conferitaria.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 18 Residenza

Almeno il 50% dei componenti del Consiglio di indirizzo, il Presidente e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nella provincia di Modena da almeno tre anni.

Art. 19 Conflitto di interessi

Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera.

Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.

Art. 20 Obbligo di comunicazione dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario Generale

I componenti gli organi collegiali della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

Il Segretario generale deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situazioni di cui al precedente comma al Consiglio di amministrazione.

Art. 21 Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione

Ogni organo collegiale verifica, su iniziativa del suo Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro

verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio di Revisori:

- a) il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;
- b) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori, anche del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
- c) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;
- d) l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;
- e) l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

La decadenza o la sospensione sono dichiarate dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci nel caso che la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

Per il Segretario generale, qualora si verificano le cause indicate alle lett. a) c) ed e) del presente articolo, la decadenza o la sospensione sono dichiarate dal Consiglio di amministrazione.

Il componente del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori e il Segretario generale che sia stato dichiarato decaduto non potrà più far parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 22 Segretario Generale

Il Segretario generale:

- a) è il capo degli uffici e del personale della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione con funzioni istruttorie e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
- d) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione.

Il Segretario generale dovrà essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale

con competenze specifiche nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbia maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizione di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensione adeguata.

Il compenso del Segretario generale è determinato dal Consiglio di amministrazione sentito il Collegio dei Revisori.

Art. 23 Compensi

Ai componenti il Consiglio di indirizzo spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'organo stesso nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione. Ai componenti il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori spetta il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 è fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

Art. 24 Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione si deve attenere a tutto quanto disposto dall'art. 9, D.Lgs. 17.05.1999, n. 153, e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dell'Autorità di Vigilanza le cui norme integrano automaticamente quanto previsto dal presente statuto.

La Fondazione in particolare:

- a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni se ed in quanto compatibili, intendendosi che il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee è sostituito dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo; inoltre provvede a tenere le scritture contabili in conformità alle normative tempo per tempo vigenti;
- b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali;
- c) deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e lo sottopone almeno quindici giorni prima della

riunione del Consiglio di indirizzo al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e lo trasmette entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

La relazione che accompagna il bilancio deve tra l'altro illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

NORME FINALI

Art. 25 Durata della Fondazione

Scioglimento ed estinzione

La Fondazione ha durata illimitata. Essa tuttavia, oltre che nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 17.05.1999 n. 153, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, nei casi di motivata opportunità. Nell'ipotesi di autoscioglimento la liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art. 11, comma 7, D.Lgs. 17.05.1999 n. 153, e dalle norme del Libro Primo Titolo II Capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio di indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione operanti nel territorio della provincia di Modena.

Art. 26 Norma transitoria

Insedimento del Consiglio di indirizzo

Contestualmente alla comunicazione dell'approvazione dello Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Presidente in carica invita con lettera raccomandata R.R. i soggetti competenti alla nomina dei componenti il Consiglio di indirizzo a provvedere alle nomine entro tre mesi dalla data del ricevimento della lettera, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione del Consiglio di indirizzo stesso, che sarà presieduto, nella prima riunione, dal più anziano di età fra i presenti.

Al fine di consentire l'immediata piena operatività del Consiglio di indirizzo, alla prima nomina dei componenti cooptati dal Consiglio di indirizzo provvede il Consiglio di amministrazione in carica dopo che siano giunte almeno 11 delle designazioni previste dall'art. 6 comma 2.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale esistenti sono dichiarati decaduti alla data di approvazione dello Statuto. Essi rimangono in carica fino alla prima riunione dei nuovi organi collegiali. Il Consiglio di amministrazione limita la propria attività alla gestione ordinaria, salvo situazioni di necessità e di urgenza delle quali provvederà ad informare

l'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti conseguenti.

Art. 27 Entrata in vigore e pubblicazione

Lo Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza o allo scadere del termine dal ricevimento della relativa documentazione secondo quanto stabilito dall'art. 10 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 ed è pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Modena.

Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia su almeno due quotidiani a diffusione regionale.